

Editoriale

Law 464/1984 and geological Knowledge on a national scale

Legge 464/1984 e conoscenze geologiche a scala nazionale

Keywords: Law 464/1984, geological model, geological risk.

Parole chiave: Legge 464/1984, modello geologico, rischio geologico

Nel febbraio scorso è stato presentato nelle sedi deputate il Piano nazionale denominato Proteggitalia (Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, adottato con DPCM 20 febbraio 2019, con successiva approvazione, con Delibera CIPE 24 luglio 2019, del Piano stralcio degli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'Ambiente), Piano la cui continuità dovrebbe essere garantita dal nuovo governo. Il Piano si prefigge di mitigare e prevenire il dissesto idrogeologico mediante azioni atte a favorire la messa in sicurezza del nostro Paese, ovvero la realizzazione di opere di manutenzione del territorio e di prevenzione del rischio. Particolare attenzione, oltre agli interventi riconducibili alla gestione delle emergenze e alle azioni di prevenzione dei rischi e manutenzione del territorio, viene dedicata alla semplificazione e rafforzamento della governance. Il piano si configura, dunque, come un riordino, una combinazione e un'integrazione dei vari aspetti, norme, interventi e risorse che nel tempo si sono avvicinate in tema di sicurezza del territorio.

In tale ambito appare fondamentale considerare anche l'opportunità di ogni norma volta ad agevolare il Servizio Geologico d'Italia nell'acquisizione degli elementi necessari per l'affinamento della conoscenza del Modello Geologico del territorio e per l'implementazione di specifiche Banche Dati, che liberamente fruibili consentano ai tecnici ed operatori del settore di individuare le priorità degli interventi per la mitigazione e la prevenzione del rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio, con conseguente efficace applicazione di quanto previsto dal Piano Proteggitalia. A tale fine, è quindi ad esempio necessario provvedere al recupero dei molti dati riconducibili alle comunicazioni di cui alla Legge 4 Agosto 1984, n. 464 "Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale", dati che nel tempo sono andati dispersi ovvero trattenuti in banche dati locali e presso professionisti del settore.

L'art. 3 della Legge prevede tuttavia sanzioni, in caso di mancata trasmissione delle informazioni relative alle indagini e agli studi realizzati per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile entro i termini stabiliti dall'art. 1 della Legge medesima, che non favoriscono il recupero di una grande mole di dati relativi a studi ed indagini effettuate ormai da tempo. Sarebbe quindi opportuna una iniziativa che favorisca la volontaria trasmissione dei dati e delle informazioni sulla "struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale", che sono oggi in possesso di privati, ma che sono fondamentali per l'implementazione delle banche dati nazionali e determinanti per l'efficace attuazione del Piano nazionale per la sicurezza del territorio. Considerato il carattere permanente degli illeciti amministrativi previsti dall'art. 3 della Legge, sarebbe quindi particolarmente utile interrompere temporaneamente l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge per il ritardo nell'invio delle specifiche comunicazioni.

Si auspica, pertanto, che una futura apposita iniziativa legislativa possa portare ad una revisione dei termini per l'invio delle comunicazioni di cui all'art.1 della Legge, in modo che le comunicazioni relative a studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite sul territorio nazionale e non ancora trasmesse ad ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo art. 1 della Legge, possano essere trasmesse, entro e non oltre un termine comunque ragionevole ad esempio di due anni, senza che alle comunicazioni si debbano applicare, entro il termine di cui sopra, le sanzioni previste dall'art. 3 della Legge per ritardata trasmissione.

Sarebbe inoltre auspicabile cogliere l'occasione, con l'entrata in vigore dei precetti precedenti, e mediante apposito regolamento predisposto da ISPRA / Dipartimento Servizio Geologico d'Italia, previa consultazione dell'Ordine dei Geologi e delle organizzazioni coinvolte, aggiornare anche le modalità di trasmissione e di codifica di quei dati, che possono avere ricadute positive per la conoscenza e la tutela del territorio, nonché ambientali e occupazionali. I Geologi infatti, operando sul territorio quotidianamente, rilevano e validano informazioni sul sottosuolo che devono, e in tal modo potrebbero, essere valorizzate, a beneficio della collettività.

Commissione Risorse Idriche - Consiglio Nazionale Geologi